

## Quando l'Inail non riconosce un infortunio

di **adalberto de grigiis**

Publicato il 22 dicembre 2004

sono numerosissimi i casi di infortunio sul lavoro rifiutati dall'Inail e non sempre si ha la prontezza di fare ricorso per vedersi riconosciuto l'evento che, in assenza di qualsivoglia opposizione, viene definitivamente archiviato oppure, in caso di rifiuto per malattia comune, passato per competenza all'Inps.



### **Infortuni sul lavoro**

Secondo i dati forniti dall'Inail (fonte sito web), al 31/12/2003 il numero degli infortuni denunciati dall'istituto ammonta a 881.676 di cui 565.102 regolarmente indennizzati (solo per il settore industria) . Una larga parte di questi viene però rifiutata per svariati motivi: *in presenza di un rischio generico, figura non tutelata, malattia comune, ecc...*

Ancora oggi sono numerosissimi i casi di infortunio sul lavoro rifiutati dall'Inail e non sempre si

ha la prontezza di fare ricorso per vedersi riconosciuto l'evento che, in assenza di qualsivoglia opposizione, viene definitivamente archiviato oppure, in caso di rifiuto per *malattia comune*, passato per competenza all'Inps.

Per contrastare la decisione assunta dall'Istituto, si deve predisporre un ricorso di tipo amministrativo da indirizzare alla sede Inail competente.

L'opposizione deve necessariamente contenere tutti i dati anagrafici ed il preciso riferimento all'evento (numero del caso, data dell'infortunio, data della reiezione, ecc..) oltre alle motivazioni a sostegno del ricorso medesimo.

***I termini per la presentazione del ricorso amministrativo.***

Dalla data di ricevimento del rifiuto del caso, secondo quanto stabilito dall'art. 112 del D.P.R. 30/6/1965 n°1124 il termine di prescrizione decorre dalla data dell'evento e termina dopo 3 anni. A questi si aggiungono altri 150 giorni di sospensione per l'esperimento della fase amministrativa qualora l'evento sia stato denunciato. Ne consegue che il ricorso amministrativo deve essere presentato quanto prima perché trascorsi 3 anni e 150 giorni dal verificarsi dell'evento (infortunio), l'Inail può eccepire l'avvenuta prescrizione e rifiutare definitivamente (e con ragione) il caso.

Infatti, secondo quanto disposto dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n° 783/99, per interrompere tale termine è necessario un *qualunque atto scritto* che manifesti quella specifica volontà. Il ricorso amministrativo (ma anche l'interruzione dei termini di prescrizione) può essere presentato anche per silenzio - assenso ai sensi dell'art. 7 della legge 533/73 quando l'istituto non fornisce alcuna risposta entro il termine di almeno 90 giorni dalla denuncia del caso.

Per essere certi di non incorrere nei termini prescrizionali dovrà comunque essere esperita l'azione giudiziaria preferibilmente entro il termine di cui all'art. 112 del T.U. 1124/65.

### **Le motivazioni**

Le "dinamiche" scatenanti dell'evento infortunistico sono molteplici. Si dovrà fare molta attenzione a ricondurre nell'ambito del ricorso quelle motivazioni che sono strettamente connesse all'evento lesivo senza disperdersi in superflue considerazioni che rischiano di compromettere il buon esito dell'opposizione.

Ad esempio, in presenza di un infortunio *in itinere* si deve necessariamente fare riferimento agli articoli 2 e 210 del Testo Unico oltre all'articolo 12 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 numero 38. Tali norme statuiscono di fatto in quali casi si accende la copertura Inail e così testualmente recita l'articolo 12 del Decreto 38/2000: *l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida".)*

### **Il Ricorso**

Poniamo l'esempio di un ipotetico infortunio in itinere rifiutato dall'Inail in presenza di un incarico specificamente conferito dal datore di lavoro.

Nel caso in cui l'Inail, non assumendo l'incarico della trattazione del caso lo passi all'Inps, il ricorso dovrà essere indirizzato anche a quest'ultimo ente.

Ecco come potrà essere impostato il ricorso:

### **Fac-simile**

Alla sede Inail di .....

Il sottoscritto..... (dati anagrafici completi di residenza e codice fiscale)

Con riferimento alla Vostra comunicazione del .... con la quale si rifiuta il riconoscimento dell'infortunio avvenuto in data.... Con la motivazione di *rischio generico non coperto dall'assicurazione contro gli infortuni.....*

*Con il presente atto il sottoscritto RICORRE avverso il provvedimento in precedenza descritto per le seguenti motivazioni:*

*-) Ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 38/2000 il sottoscritto è titolare di rapporto di lavoro con la ditta ..... svolgendo mansioni di..... Il giorno ... alle ore ....., su specifico incarico della ditta e con autorizzazione scritta all'utilizzo del proprio automezzo, dovendomi recare presso un cliente per effettuare alcune riparazioni, venivo tamponato riportando lesioni .....*

*Tale intervento è stato espressamente richiesto dal datore di lavoro come da ordine servizio che si allega.*

*Per quanto in precedenza esposto, il sottoscritto chiede che l'evento avvenuto in data.... Sia riconosciuto e conseguentemente indennizzato da codesto Inail con la valutazione dei postumi permanenti residuati.*

*Distinti saluti.*

### **Il Ricorso articolo 7 legge 533/73**

Il ricorso ai sensi dell'articolo 7 della legge 533/73 deve essere formulato in assenza di qualsiasi decisione adottata dall'Istituto in merito alla richiesta di un indennizzo oppure per interrompere i termini di prescrizione.

Alla sede Inail di .....

Il sottoscritto..... (dati anagrafici completi di residenza e codice fiscale) in data ....

Premesso:

- 1) ch  in data ..... ha subito un infortunio sul lavoro riportando postumi indennizzabili di carattere permanente;
- 2) che non gli   stata erogata l'indennit  di temporanea prevista per legge

*essendo oramai ampiamente decorso il termine previsto dall'articolo 7 della legge 533/73, chiede la immediata definizione del caso.*

*In presenza di ulteriore inerzia da parte di codesto Istituto, il sottoscritto si riserva di adire le*

*vie legali per il riconoscimento di quanto sopra.*

*Distinti saluti.*

Gli esempi in precedenza riportati sono stati “calibrati” per effettuare il ricorso identificando la specifica casistica dell’infortunio avvenuto in itinere, adesso regolamentato dall’*articolo 12 del Decreto Legislativo 38/2000*. In presenza di casi diversi da quelli in precedenza descritti si dovrà fare molta attenzione nel riportare le motivazioni.

Ludovico Adalberto De Grigiis

dicembre 2004